

Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata 64015 Nereto Teramo

# STATUTO

(In vigore dal 27.12.2000)

# STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI Città Territorio - Val Vibrata

# Sommario

#### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi ispiratori
- Art. 3 Composizione
- Art. 4 Ambito territoriale, sede, distintivi
- Art. 5 Durata, scioglimento, recesso
- Art. 6 Finalità dell'Unione
- Art. 7 Funzioni e Servizi
- Art. 8 Rappresentanza
- Art. 9 Partecipazione

#### TITOLO II ORGANI

- Art. 10 Organi di governo
- Art. 11 Composizione del Consiglio
- Art. 12 Competenze del Consiglio
- Art. 13 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 14 Composizione della Giunta
- Art. 15 Competenze della Giunta
- Art. 16 Cessazione dalla carica di componente la Giunta
- Art. 17 Composizione del Collegio dei Delegati
- Art. 18 Competenze del Collegio dei Delegati
- Art. 19 Cessazione dalla carica di componente il Collegio dei Delegati



Unione di Comuni della Val Vibrata

versione aggiornata al 18.09.2013 - 2

- Art. 20 Elezione del Presidente
- Art. 21 Competenze del Presidente
- Art. 22 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente
- Art. 23 Il Vicepresidente
- Art. 24 Validità di convocazioni, sedute, atti
- Art. 25 Normativa applicabile

## TITOLO III ORGANIZZAŻIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 26 Principi di organizzazione
- Art. 27 Principi in materia di gestione del personale
- Art. 28 Principi di collaborazione
- Art. 29 Principi della partecipazione
- Art. 30 Principi in materia di servizi pubblici locali

#### TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 32 Finanze dell'Unione
- Art. 33 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 34 Revisione economico-finanziaria
- Art. 35 Servizio di tesoreria

### TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36 Segretario, Responsabili dei servizi
- Art. 37 Atti regolamentari
- Art. 38 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 39 Norma finanziaria di primo funzionamento
- Art. 40 Modifiche dello Statuto
- Art. 41 Rinvio
- Art. 42 Entrata in vigore
- Allegato 1 Ambito Territoriale Complessivo
- Allegato 2 Ambito Territoriale Specifico
- Allegato 3 Distintivi
- Allegato 4 Quote di partecipazione



## TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

# Art. 1 Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione di Comuni denominata *Città-Territorio Val Vibrata* - per brevità nel seguito definita: *Unione* - costituita ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 - già art. 26 della legge 8.6.1990, n.142 come sostituito dall'art. 6, comma 5, della L. 3.8.1999, n. 265 – ne individua le funzioni e le corrispondenti risorse.

# Art. 2 Principi ispiratori

1. L'Unione si ispira, fondamentalmente, nell'interesse dei singoli comuni aderenti e delle corrispondenti comunità, ai principi di: innovazione, prontezza, speditezza, fluidità, flessibilità e dinamicità d'azione della pubblica Amministrazione nonché di libera autodeterminazione e massima partecipazione e integrazione dei comuni aderenti. A tali principi informa, ogniqualvolta possibile, tutti i suoi atti ed azioni.

# Art. 3 Composizione

- 1. Fanno parte dell'*Unione*, complessivamente, i comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo e Tortoreto.
- 2. Fanno parte dell'*Unione*, specificamente per ciascuna singola funzione e/o singolo servizio trasferito, solo i comuni che hanno trasferito all'*Unione* quella determinata funzione e/o servizio.
- 3. Possono essere ammessi a farne parte altri comuni i quali accettino integralmente lo Statuto dell'*Unione* e trasferiscano a questa almeno una funzione e/o servizio compreso tra quelli già demandati all'*Unione*.
- 4. L'inclusione di altri comuni come pure il trasferimento di nuove funzioni e/o servizi da parte di comune già aderente all'*Unione* è subordinata alla regolazione di eventuali profili successori e alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'*Unione* nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'*Unione* o del trasferimento di nuove funzioni e/o servizio ed ha effetto dalla data di esecutività dell'atto con cui l'*Unione* ammette l'inclusione o il trasferimento di nuove funzioni e/o servizio.



5. Per il comune incluso successivamente alla costituzione - e per quello già aderente all'*Unione* che trasferisce nuova funzione e/o servizio - il calcolo della quota parte di attività o passività decorre dal giorno in cui ha effetto l'inclusione o trasferimento. Nei suoi confronti la Giunta stabilisce preventivamente se debba o meno accollarsi inizialmente talune spese generali e quota parte delle passività relative a spese per avviamento recente e similari, delle funzioni e/o servizi trasferiti all'*Unione*.

#### Art. 4

# Ambito territoriale, sede, distintivi

1. L'ambito territoriale dell'*Unione*, complessivamente, coincide con quello dell'insieme dei comuni che hanno trasferito alla stessa almeno una funzione e/o servizio, come da sintesi grafica riportata nell'*Allegato 1* al presente statuto.

2. L'ambito territoriale dell'*Unione*, specificamente per ciascuna singola funzione e/o singolo servizio trasferito, coincide con quello dell'insieme dei soli comuni che hanno trasferito all'*Unione* quella determinata funzione e/o servizio, come da sintesi grafica riportata nell'*Allegato* 2 al presente statuto.

3. L'*Unione* ha sede in Nereto. I suoi organi ed uffici - sedi secondarie, agenzie, succursali e rappresentanze - possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, preferibilmente nell'ambito territoriale.

4. L'Unione è dotata dei seguenti distintivi:

- a) un proprio stemma rotondo con fondo azzurro riproducente gli stemmi di tutti i comuni che lo costituiscono complessivamente;
- b) un proprio gonfalone con fondo azzurro raffigurante il mare, le colline e i monti del territorio;
- c) un proprio sigillo tratto dallo stemma riproducente gli stemmi di tutti i comuni che lo costituiscono complessivamente;
- d) una propria bandiera a bande orizzontali di colore verde, bianco e azzurro a iniziare dall'alto, riferiti ai medesimi elementi raffigurati nel gonfalone, con dodici torri civiche numero invariabile disposte in due file orizzontali, sfalsate e leggermente sovrapposte, sulla banda bianca;
- e) Distintivo del Presidente dell'*Unione* è una fascia di colore azzurro nella metà centrale, tricolore nei due quarti estremi terminanti in fiocco, con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'*Unione*, da portarsi a tracolla.
- 5. Tali distintivi sono illustrati ad esclusione dell'ultimo nell'*Allegato 3* al presente Statuto; la riproduzione e l'uso di essi sono consentiti solo previa autorizzazione del Presidente dell'*Unione*.

#### Art. 5

## Durata, scioglimento, recesso

- 1. La durata dell'*Unione* è fissata a tempo indeterminato.
- 2. Lo scioglimento dell'*Unione* è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni che ne fanno parte o tutti meno uno con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'*Unione*.



3. Con lo scioglimento dell'Unione, le attività e le passività, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, saranno ripartite tra i singoli comuni in proporzione alle corrispondenti quote di partecipazione complessive.

4. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere in toto da essa unilateralmente. Con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, accollandosi contestualmente la propria quota parte delle eventuali passività,

determinate come per il caso di scioglimento dell'Unione.

Nei casi di scioglimento per ricollocare il personale dell'Unione di Comuni, gli Enti aderenti, attraverso l'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria, si impegnano, nei limiti della programmazione triennale delle assunzioni, ad assumere tali unità. In difetto di accordo provvede l'organo liquidatore (Del.C.C. 2 del 21/03/2005).

5. Con le stesse modalità, può recedere limitatamente ad una o più funzioni e/o servizi

6. Abrogato (Del. C.C. 17 del 12/12/2005) -Il recesso, se deliberato entro il mese di giugno, produce effetti a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, altrimenti li produce dal 1º gennaio del secondo anno successivo.


7. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di prevedere espressamente le evenienze dello scioglimento dell'Unione e del recesso, di uno o più comuni, dall'Unione o dalla singola funzione e/o servizio. Il recesso della singola funzione ha efficacia dall'esecutività della delibera con cui il singolo Comune recede dalla funzione (Del. C.C. 17 del 12/12/2005).

#### Art. 6 Finalità dell'Unione

- 1. L'Unione, nel concorrere al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel suo ambito territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità.
- 2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e/o servizi
- 3. L'Unione, complessivamente, comprende l'ambito territoriale per la gestione unitaria dei servizi sociali ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 4 della legge
- 4. Con riguardo alle proprie attribuzioni, l'Unione concorre alla attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Teramo, della Regione Abruzzo, dello Stato e dell'Unione europea.

5. Oltre all'attuazione dei Principi ispiratori, costituiscono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico della Val Vibrata, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati all'iniziativa economica volta alla realizzazione e gestione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. Allo scopo essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali delle varie comunità;
- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;



- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo ed economico delle risorse;
- d) favorire l'integrazione fra l'entroterra e la costa;
- e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovraccomunali che gestiscono servizi di competenza dell'*Unione* o dei comuni;
- f) ampliare il numero, delle funzioni e/o servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone migliore qualità, efficienza, efficacia e maggiore economicità a vantaggio della collettività.
- 6. Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con quelli dei comuni aderenti e degli altri Enti pubblici operanti nell'ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

#### Art. 7 Funzioni e Servizi

- 1. I comuni possono attribuire all'*Unione* l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta anche mediante partecipazione ad enti, associazioni, aziende speciali, istituzioni, società di capitali a prevalente partecipazione pubblica ecc. di servizi pubblici locali per i quali la legge non obblighi a forme diverse.
- 2. Può inoltre esercitare la propria attività per conto di altri Enti Pubblici, previa stipulazione di apposita convenzione, approvata di volta in volta.
- 3. L'*Unione* può assumere iniziative culturali, sociali, turistiche, economiche, imprenditoriali, ambientali, sportive/ricreative.
- 4. E' attribuito all'*Unione*, nella fase di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi indicati nell'*Allegato 2* al presente Statuto.

# Art. 8 Rappresentanza

- 1. La rappresentanza dei vari comuni aderenti all'*Unione* è attuata, in tutti gli organi di governo collegiali, con voto disuguale. Convenzionalmente, tale voto, pur essendo unico ad esclusione dei soli casi di votazione segreta, in cui è suddiviso nelle corrispondenti singole unità ha sempre il valore dell'intera quota di rappresentanza del comune cui appartengono ciascun componente ed il Presidente.
- 2. Non fanno parte degli organi collegiali, i rappresentanti di quei comuni che non possiedano quote di rappresentanza/partecipazione specifiche per quella singola funzione e/o singolo servizio trasferito che è oggetto di deliberazione.
- 3. Negli organi collegiali i componenti l'esecutivo, in caso di assenza o impedimento, in veste di sostituti possono delegare, esclusivamente di volta in volta, un altro componente la propria Giunta; è possibile il conferimento, esclusivamente da parte del Sindaco, di specifica delega ad un Consigliere Comunale solo e limitatamente alla partecipazione al Consiglio dell'Unione o al Collegio dei Delegati. In mancanza di delega i Sindaci possono comunque essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.



4. Al fine di assicurare la pari dignità di tutti i comuni aderenti all'*Unione*, conservando nel contempo la pur necessaria differenziazione di massima per entità demografica, le quote di rappresentanza sono fissate, in rapporto proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso - quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica - nella seguente misura mediata.

5. Le quote di rappresentanza sono rideterminate, complessivamente, con atto di Giunta, a seguito di modificazione della popolazione residente come sopra desunta, ovvero dell'inclusione o del recesso anche di un solo comune.

6. Le quote di rappresentanza sono riassunte, complessivamente, nell'*Allegato 1* al presente Statuto. Le stesse sono altresì riportate, specificamente per ciascuna singola funzione e/o singolo servizio trasferito, nell'*Allegato 2* al presente Statuto.

# Art. 9 Partecipazione

- 1. Per ciascun comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri annessi, specificamente per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, è determinata sulla base di uno o più parametri da individuarsi contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, conformemente alla relativa proposta della Giunta dell'*Unione*.
- 2. Nella fase di primo trasferimento, la citata determinazione specifica è riportata nell'*Allegato* 4 al presente Statuto, insieme con le quote di partecipazione complessive.
- 3. La sommatoria di tutte le quote di partecipazione specifiche di ciascun comune aderente all'*Unione*, costituisce base di calcolo per la suddivisione proporzionale delle *spese generali* e similari, non altrimenti ripartibili e quindi non ascrivibili specificamente ad alcuna funzione e/o servizio trasferito.


## TITOLO II ORGANI

# Art. 10 Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'*Unione*: il Consiglio, la Giunta, il Collegio dei Delegati e il Presidente.

# Art. 11 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'*Unione* è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Sindaci di tutti i comuni aderenti all'*Unione* stessa e da due Consiglieri eletti, da ciascun Consiglio Comunale



nel suo seno, garantendo un rappresentante alla maggioranza e uno alle minoranze. A tal fine s'intende comunque eletto il più votato dei Consiglieri di minoranza, anche se uno o più Consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti.

2. Il numero dei componenti il Consiglio non può comunque eccedere i limiti previsti per i

comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.

3. Nei casi in cui la disciplina di composizione produca eccessi rispetto a tali limiti, il numero eccedente di componenti è reso nullo applicando il seguente meccanismo: al comune con minore quota di partecipazione complessiva - in caso di parità, specifica e, in caso di ulteriore parità, con minore popolazione - viene detratto il Consigliere di maggioranza, al successivo pure e all'ulteriore successivo quello di minoranza, all'occorrenza continuando nel medesimo ordine. La quota di rappresentanza specifica spettante al Consigliere detratto è trasferita, ripartendola, ai componenti del corrispondente comune.

#### Art. 12 Competenze del Consiglio

- 1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.
- 2. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### Art. 13

## Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla


carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

## Art. 14

#### Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da un componete per ciascun esecutivo dei Comuni aderenti all'Unione per quella specifica funzione e/o servizio trasferito oggetto di deliberazione. La designazione dei membri la Giunta Complessiva, compete ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.



- 2. Il numero dei componenti la Giunta non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'*Unione*. La giunta, pertanto, è composta da numero dieci componenti oltre al Presidente (Del. C.C. 4 del 08/07/2002).
- 3. Nei casi in cui la disciplina di composizione produca eccessi rispetto a tali limiti, il numero eccedente di componenti è reso nullo applicando il seguente meccanismo: partendo dal comune con minore quota di partecipazione complessiva in caso di parità, specifica e, in caso di ulteriore parità, con minore popolazione e continuando nell'ordine fino all'occorrenza, il corrispondente Sindaco, o suo delegato, non fa parte della Giunta, può comunque partecipare alla discussione, non influisce però sul numero legale, necessario per l'adozione, ma esprime ugualmente la propria quota di rappresentanza, esercitando il voto per delega, conferibile in via continuativa o di volta in volta, anche durante la seduta nei confronti di un qualsiasi componente la Giunta. In mancanza di tale delega, la quota di rappresentanza s'intende trasferita al componente la Giunta che rappresenta il comune con minore quota di partecipazione complessiva in caso di parità, specifica e, in caso di ulteriore parità, con minore popolazione continuando nell'ordine fino all'occorrenza.

## Art. 15

## Competenze della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'*Unione*.
- 2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
- 3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione e/o responsabilità di servizio.

#### Art. 16

# Cessazione dalla carica di componente la Giunta

1. La cessazione dalla carica di Sindaco nel comune di provenienza, per qualsiasi causa, determina la cessazione dall'ufficio di componente la Giunta dell'*Unione*.

#### Art. 17


# Composizione del Collegio dei Delegati

- 1. Il Collegio dei Delegati dell'*Unione* è composto dal Presidente, che lo presiede, e dagli assessori o consiglieri dei comuni aderenti all'*Unione*, delegati a quella specifica funzione e/o servizio trasferito oggetto di deliberazione.
- 2. Qualora un Sindaco non abbia conferito delega per la specifica funzione e/o servizio trasferito oggetto di deliberazione, è egli stesso componente del Collegio dei Delegati.
- 3. Il Sindaco sostituisce il proprio delegato in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 18

## Competenze del Collegio dei Delegati

1. Il Collegio dei Delegati collabora con la Giunta a livello propositivo, anche d'impulso; compie le azioni propedeutiche all'adozione di provvedimenti particolarmente elaborati che la



Giunta gli affida ed esprime pareri alla Giunta ed al Presidente sugli argomenti che questi gli sottopongono.

2. La Giunta può affidare al Collegio dei Delegati il compito di partecipare a specifici procedimenti o sovrintendere a determinati progetti.

#### Art. 19

# Cessazione dalla carica di componente il Collegio dei Delegati

1. La cessazione dalla carica di assessore o consigliere nel comune di provenienza, per qualsiasi causa, determina la cessazione dall'ufficio di componente il Collegio dei Delegati.


# Art. 20 Elezione del Presidente

- 1. Il Presidente dell'*Unione* è eletto da tutti i Sindaci dei comuni aderenti complessivamente all'*Unione*, scegliendolo fra gli stessi. Analogamente e contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente; entrambe le elezioni avvengono a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza complessive. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta fino all'occorrenza.
- 2. L'elezione del Presidente e/o del Vicepresidente è effettuata nella seduta di insediamento della Giunta complessiva o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.
- 3. La seduta di insediamento della Giunta complessiva deve tenersi entro il decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto.
- 4. Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.
- 5. In tutti gli organi collegiali, il Presidente, rappresentante di un comune che non possieda quote di rappresentanza/partecipazione specifiche per quella singola funzione e/o singolo servizio trasferito che è oggetto di deliberazione, partecipa comunque alla relativa trattazione presiedendo e rendendo così valida la seduta; non influisce però sul numero legale, necessario per l'adozione dell'atto, ma esercita il diritto di voto, con quota di rappresentanza zero.
- 6. Tale disciplina regola anche il caso in cui, nel Collegio dei Delegati, pur essendo il Presidente rappresentante di un comune che possieda quote di rappresentanza/partecipazione specifiche per quella singola funzione e/o singolo servizio trasferito che è oggetto di deliberazione, partecipi alla relativa trattazione il proprio delegato.
- 7. Il Presidente cessa dalle funzioni per dimissioni, sfiducia, per perdita della carica di Sindaco o per sopravvenute cause di incompatibilità ai sensi di legge.

## Art. 21

#### Competenze del Presidente

- 1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- a) rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e il Collegio dei delegati;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni Comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'*Unione*;
- c) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'*Unione* e garantisce la coerenza tra indirizzi generali settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;



d) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'*Unione* presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e conformemente alla proposta della Giunta.

#### Art. 22

## Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

- 1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione, da parte della Giunta complessiva, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza complessive. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da componenti la Giunta che rappresentino almeno due quinti delle quote di rappresentanza complessive, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'*Unione*, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'*Unione*.
- 4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'*Unione* determina, decorsi dieci giorni senza rielezione del nuovo Presidente, la cessazione della Giunta e del Consiglio.

# Art. 23 Il Vicepresidente

- 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
- 2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente la Giunta più anziano di età.

#### Art. 24

### Validità di convocazioni, sedute, atti

- 1. Tutti gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun comune interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi: posta elettronica e telefax con conferma di ricezione, telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni comune notifica nei termini l'avviso di convocazione, dandone assicurazione, con lo stesso mezzo, al Presidente dell'*Unione*.
- 2. Le sedute di tutti gli organi collegiali sono valide, in prima convocazione, quando risultino presenti componenti e Presidente che rappresentino più della metà delle quote di rappresentanza in testa, per sommatoria, all'insieme dei componenti assegnati; in seconda convocazione, quando risultino presenti componenti e Presidente che rappresentino almeno un terzo delle quote di rappresentanza in testa, per sommatoria, all'insieme dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.
- 3. Gli atti sono assunti validamente con il voto favorevole di componenti e Presidente che rappresentino più della metà delle quote di rappresentanza in testa, per sommatoria, all'insieme dei componenti presenti.

#### Art. 25 Normativa applicabile



1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'*Unione* e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità, stabilite dalla legge per gli enti locali.

## TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 26

#### Principi di organizzazione

- 1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti adottati dalla Giunta.
- 2. L'*Unione* può disporre di uffici propri e può avvalersi comunque degli uffici dei comuni aderenti.
- 3. Assumono la gestione amministrativa i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione. e/o di responsabilità di servizio.
- 4. L'Unione può dotarsi di un proprio Direttore Generale, sulla base della normativa prevista per gli Enti Locali.
- 5. In relazione a quanto disposto dall'Art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'Unione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura di posti di Responsabili dei servizi o degli uffici. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti dal Presidente previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

#### Art. 27


## Principi in materia di gestione del personale

- 1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la necessaria informatizzazione della propria attività.
- 2. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'*Unione* secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

#### Art. 28

#### Principi di collaborazione

1. L'*Unione* ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.



- 2. La Giunta dell'*Unione* può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro- uffici e mezzi ovvero del loro personale, anche mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti a rotazione, a tempo pieno o parziale. L'*Unione* ed i comuni, secondo le specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'*Unione*, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di apposito contratto con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di rimborso e di raccordo con i sistemi di direzione, tanto dell'*Unione* quanto degli stessi comuni.
- 4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni aderenti.

#### Art. 29

## Principi della partecipazione

- 1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente, il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
- 2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

#### Art. 30

# Principi in materia di servizi pubblici locali

- 1. L'*Unione* gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
- 2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni, senza il loro preventivo consenso.

# TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

#### Art. 31

## Ordinamento contabile e servizio finanziario

- 1. L'ordinamento contabile dell'*Unione* e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dalla legge segnatamente D.L.vo n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'*Unione*.
- 2. Nella fase di primo trasferimento, fino all'adozione del Regolamento di Contabilità proprio, o di uno già vigente nei comuni aderenti complessivamente all'*Unione*, e comunque limitatamente ai soli esercizi finanziari 2000 e 2001, si intende adottato e vigente, per l'*Unione*, nelle parti compatibili, il regolamento di contabilità vigente presso il comune con maggiore quota di partecipazione complessiva in caso di parità, con maggiore popolazione.

#### Art. 32



#### Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi

ad essa affidati, sui quali ha autonomia impositiva.

3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

# Bilancio e programmazione finanziaria

- 1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina, se necessario ed opportuno, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
- 2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

#### Art. 34

## Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio dell'Unione e scelto tra i soggetti di cui al D.L.vo n. 267/2000 - art. 234, comma 2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

## Art. 35

## Servizio di tesoreria

- 1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto e affidato secondo la disciplina prevista dal Titolo V del D.L.vo n. 267/2000.
- 2. Nella fase di primo trasferimento, limitatamente ai soli esercizi finanziari 2000 e 2001, il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, al tesoriere del comune aderente all'Unione, con la maggiore quota di partecipazione complessiva – in caso di parità, con maggiore popolazione - sempreché questo si impegni ad erogare all'Unione, entro i primi dieci giorni dall'attivazione della tesoreria, un contributo a fondo perduto di almeno Lire 30.000.000, pari ad Euro 15.493,71. In caso negativo, si procede analogamente, a scendere, con i successivi tesorieri.
- 3. Qualora l'organizzazione dell'*Unione* e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Unione ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. Tali metodologie vanno adottate comunque a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

## TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI



#### Art. 36

#### Segretario, Responsabili dei servizi

- 1. Nella fase di primo trasferimento, e comunque fino al massimo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, svolge le funzioni di Segretario degli organi e di Responsabile unico di servizio, il Segretario del comune ove ha sede l'Unione.
- 2. Lo stesso, nelle medesime vesti, fino all'entrata in vigore del presente Statuto e alla nomina del Presidente dell'*Unione*, collabora con il Presidente dell'*Azienda Consorziale Val Vibrata* che, disponibile, ne viene investito, nell'attuazione di procedimenti amministrativi propedeutici, utili per il celere avvio operativo dell'*Unione* e non impegnativi per questa, segnatamente: convocazione della Giunta complessiva per l'insediamento, interpello dei tesorieri per la provvisoria estensione dell'affidamento del relativo servizio ecc.
- 3. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, e fino all'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e alla disponibilità di personale proprio, su nomina del Presidente conforme a provvedimento individuativo della Giunta, la funzione di Segretario degli organi è svolta da un Segretario o Vicesegretario dei comuni aderenti complessivamente all'*Unione*, mentre quella di Responsabile dei diversi Servizi è svolta singolarmente da Responsabili dei relativi Servizi dei comuni aderenti specificamente all'*Unione*.

# Art. 37 Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni aderenti all'*Unione*.

#### Art. 38

#### Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

- 1. Il trasferimento di funzioni comunali all'*Unione* determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'*Unione* deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
- 2. Gli organi dell'*Unione* curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali note, rese in tutto o in parte inefficaci.

#### Art. 39

#### Norma finanziaria di primo funzionamento

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'*Unione* un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata alla quota di partecipazione complessiva.

# Art. 40 Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente statuto, da approvarsi con unico atto singolarmente e nel testo vigente coordinato con esse, appena deliberate dal Consiglio dell'*Unione*, sono inviate senza ritardo, per la presa d'atto, ai consigli dei comuni aderenti.



#### Art. 41 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, in quanto applicabili.

#### Art. 42 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla più tarda data di esecutività di tutte le deliberazioni con cui lo approvano i comuni aderenti all'*Unione* complessiva.

2. Per i comuni di nuova adesione, lo Statuto entra in vigore con la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'*Unione* da parte dei corrispondenti Sindaci.

# Ambito Territoriale Complessivo

Allegato 1



- 12 comuni
- 69.427 abitanti
- 273,85 Kmq di superficie

Tabella 2

# Funzione e/o servizi complessivamente trasferiti

- 1. Realizzazione e gestione dello Sportello unico per le attività produttive.
- 2. Promozione e sviluppo PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio) a livello di intero ambito.
- 3. Promozione e sviluppo, a livello di intero ambito, dei settori cultura e beni culturali, educazione (civica, stradale, ambientale, artistica, musicale, fisica etc.), turismo, spettacolo, commercio, industria, artigianato, agricoltura, sport, formazione e aggiornamento professionale.
- 4. Tutela, a livello di intero ambito, di pubblica sicurezza (vigilanza notturna etc.), salute, ambiente, animali, sicurezza stradale.
- 5. Realizzazione e attuazione dei Piani di zona dei servizi sociali.
- 6. Promozione e sviluppo attività sociali, a livello di intero ambito.
- Servizio di gestione dell'intero ciclo rifiuti urbani a livello di intero ambito (Del. C.C. 4 del 05/03/04 8 del 15/09/04).
- 8. Designazione dei Componenti della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

   D.P.R. 28.05.2001 n. 311.